AREA AMMINISTRATIVA

Reg. GEN. Prot. n. ____/15

DETERMINA N° 325 DEL 02.09.2015

OGGETTO: Progetto europeo nell'ambito del programma "Europa per i cittadini 2014.-2020. Programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva-Misura 2.1-Gemellaggi tra città". Affidamento servizio .CIG: ZA515E3765.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 58 del 07.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale :

è stato preso atto dell'approvazione e finanziamento del progetto presentato dal Comune di Alì Terme nell'ambito del programma di azione comunitaria per i cittadini 2014-2020 –Azione 2.1 da parte dell'Agenzia esecutiva EACEA;

è stato demandato al responsabile dell'Area Amm.va l'adozione per i provvedimenti conseguenziali tra cui l'individuazione di apposito operatore competente;

RITENUTO opportuno servirsi di apposito operatore competente nel settore per il corretto e puntuale espletamento degli adempimenti legati alla esecuzione del progetto;

VISTA la richiesta presentata dal Sig. Celisi Agatino rappresentante legale dell'Associazione " Moving Europe" acquisita al protocollo in data 11.08.2015 n. 0007218 con cui manifesta la propria disponibilità a gestire il progetto de quo in tutte le sue fasi;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, come recepito nella Regione Siciliana con la L.R. 12/2011, in particolare l'art. 125, comma 11, ai sensi del quale è possibile procedere all'affidamento di servizi e forniture mediante affidamento diretto laddove l'importo dei servizi e/o forniture è inferiore ad € 40.000,00;

RITENUTO inoltre che nel caso in oggetto ricorra altresi la specificità del servizio per cui si ritiene poter procedere ad affidamento diretto;

DATO ATTO che la prestazione in oggetto non è presente nell'ambito del MEPA;

VISTO il Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2014;

Rilevato che:

• l'affidatario prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 62 del 16.04.2013, nonché del Codice di comportamento integrativo dell'Ente, approvato con deliberazione di G.M. n. 93del 30.12.2013 e si impegna ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 può

costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'affidatario assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, il Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che all'affidatario spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del citato D.P.R. 62/2013, attestano le parti di non aver concluso contratti di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione a titolo privato nell'ultimo biennio, nonché attesta il rappresentante dell'Ente di non aver ricevuto da parte dello stesso aggiudicatario altre utilità nell'ultimo biennio;

 ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il contraente attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 51, comma3° della Legge 08.06.1990, n. 142, così come modificato dall'art. 6 della Legge 15.05.1927, n. 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3° della L.R. del 07.09.1998, n. 23.

VISTA la Determinazione Sindacale n. 3 del 17.03.2015 con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopracitata normativa,

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa,

- 1)Affidare per i motivi di cui in premessa, alla Associazione Moving Europe con sede legale in Roccalumera il servizio relativo alla gestione del progetto di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 12.000,00 IVA inclusa, garantendo i seguenti servizi: ospitalità delegazioni straniere, organizzazione e gestione dell'evento, gestione procedure con la Commissione Europea, rendicontazione finale, raccordo con i partner di progetto;
- 2) Dare atto che nessun onere grava sul bilancio comunale e che la prestazione in oggetto sarà liquidata con separato atto, solo a seguito e nei limiti dell'accreditamento a favore del Comune del finanziamento da parte dell'Agenzia EACEA;
- 3) Notificare copia della presente all'Associazione interessata per l'accettazione della stessa ed in particolare delle condizioni di cui ai punti 1 e 2 del disposto;
- 4) Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, ad integrazione dell'offerta della Associazione Moving Europe stabilendo le seguenti clausole essenziali:

L'Associazione come sopra rappresentata:

- È consapevole che l'effettivo pagamento della liquidazione di quanto pattuito è subordinato all'esito positivo degli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e di non avere nulla da pretendere nel caso in cui non si addivenga alla liquidazione per motivi non imputabili alla stazione appaltante;
- assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 comma 1 della citata L. 136/2010 e ss.mm.ii. ove il

Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

La stessa prende atto che:

- il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
- nel caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente dedicato":
- si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata L. 136/2010 e ss.mm.ii.

La stessa dichiara:

- di non rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni;
- di non avere vincoli di parentela o affinità con Amministratori in carica e con il Segretario Comunale nel Comune di Alì Terme;
- di non avere a proprio carico e dei propri conviventi misure di prevenzione né procedimenti per l'applicazione delle stesse (L. 575/1965 e ss.mm.ii.);
- di non avere riportato condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- che la posizione del proprio casellario giudiziale risulta nulla;
- di autorizzare l'Ente al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003

	IL RESPONSABILE DELL'AREA (Dott ssa Palmina Lombardo)
· *	

VISTO, per la regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 Legge 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, Legge 127/97, come recepito dalla L.R. n. 23/98.

						II	RESPO	SA	BILE I	DELL'A	AREA
	9	e 12		2015	•		ECONON	ΛIC	Ø FINA	ANZIAI arella)	RIA
Alì Terme	·.		** ve *							<u>\</u>	
All Tellic							<i>z §</i>			/	

La —	presente	determinazione alal	è stata	pubblicata	all'Albo _Reg. N.	Pretorio	Comunale	on line	dal
Il re	esponsabile	2							
						IL SEGR	ETARIO C	OM.LE	
£	Alì Terme								